

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE.

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo XII - Delle misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia

## Art. 417 Istanza d'interdizione o d'inabilitazione

L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore ovvero dal pubblico ministero [c.c. 414, 415, 418; c.p.c. 69]. Se l'interdicendo o l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione o l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

www.lexscripta.it